

L'amministrazione resistente dovrà pertanto fornire la documentazione richiesta avendo cura di verificare l'effettiva spettanza in capo alla ricorrente delle proprie prerogative in forza della dichiarata qualità di rappresentante sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 giugno 2017)

5.32 ISTANZA DI ACCESSO CIVICO ALLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE — INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO — INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La sig.ra, ispettore del lavoro in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ha presentato alla medesima amministrazione un'istanza di accesso sia ai sensi della Legge 241/90, sia ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016.

L'istante chiedeva in particolare di accedere alle schede di valutazione della performance relative a diversi funzionari, nominativamente individuati, dei quali la medesima era stata capo area e coordinatore ed in ordine ai quali aveva proceduto a redigere giudizi di valutazione.

Motivava l'istanza con la necessità per il "valutatore" di verificare le ragioni delle eventuali difformità tra quanto contenuto nella propria proposta valutativa e le decisioni prese - a seguito di contraddittorio con i soggetti valutati - in chiusura della procedura. Ciò anche in un'ottica di miglioramento delle qualità di valutatore.

L'amministrazione adita, con provvedimento datato 5 maggio 2017, rigettava l'istanza de qua deducendo la carenza di qualsivoglia interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante all'accesso ed eccependo che i documenti in oggetto non afferissero ad un procedimento amministrativo ma alla gestione dei rapporti di lavoro aventi natura civilistica.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 26 maggio 2017, affinché la stessa riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra ex lege 241/90 la Commissione osserva che non può dirsi sussistente un nesso di strumentalità tra la documentazione chiesta in ostensione e il presunto interesse fatto valere, né appare evidente quale situazione giuridica soggettiva la ricorrente voglia tutelare o far valere con l'accesso richiesto. Il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile ex art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990 e art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

La specificazione dell'interesse sotteso all'istanza di accesso non è, invero, richiesta nell'ipotesi di accesso civico - ex art. 5 del dlgs 33/2013 come modificato dal dlgs 97/2016 - in ordine alla quale, però, la Commissione osserva di non essere competente a decidere. Nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposti ad una domanda d'accesso civico generalizzato, infatti, il comma 7 del predetto art. 5 radica tale

competenza in capo al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006, dichiarando altresì la propria incompetenza relativamente all'istanza di accesso civico presentata ex art. 5 del dlgs 33/2013.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 giugno 2017)

5.33 ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI ALLA PRATICA D'ISCRIZIONE D'UFFICIO DELL'ACCEDENTE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

FATTO

Il sig. ha presentato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense un'istanza d'accesso datata 12 aprile 2017 avente ad oggetto tutti gli atti relativi alla propria pratica d'iscrizione d'ufficio, giacente da quasi due anni presso la predetta Cassa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 15 maggio 2017, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sull'istanza presentata dal sig. la Commissione osserva preliminarmente che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense esercita attività di pubblico interesse e rientra nella definizione di “pubblica amministrazione” data dall'art. 22 lett. e) della legge 241/90. La stessa si è dotata di linee guida che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni e notizie detenute dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in conformità ai principi contenuti nel capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tutto ciò premesso la Commissione osserva che debba dirsi certamente sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutti gli atti relativi alla propria pratica di iscrizione, vantando lo stesso un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Pertanto l'amministrazione adita dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 giugno 2017)

5.34 ISTANZA DI ACCESSO AD ATTI DI PROCEDURA CONCORSUALE CUI L'ACCEDENTE HA PARTECIPATO — ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il

FATTO

L'accedente, insegnante, avendo partecipato al concorso a cattedra di cui al bando prot. N. del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso AI24 (Lingua e Cultura negli Istituti di Istruzione Superiore – Cinese) per la Regione, senza però risultare vincitore, presentava all'Ufficio Scolastico Regionale del in data 20.03.2017 istanza di accesso ex art. 22 l. 241/90 alla seguente documentazione:

- 1) graduatoria finale completa, al fine di venire a conoscenza della posizione ricoperta dall'istante e da tutti i soggetti che lo precedono;
- 2) prove, valutazione e tutti i verbali della commissione di concorso relativi all'istante;
- 3) domanda di partecipazione, curriculum vitae, prove, valutazioni e tutti i verbali della commissione di concorso relativi ai vincitori del concorso e ai soggetti che precedono l'istante nella graduatoria finale;
- 4) verbale di nomina della commissione di concorso;
- 5) ogni altro documento utile ai fini di un eventuale giudizio.

Deduceva a fondamento l'esercizio in maniera piena del proprio diritto di difesa.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il in data 24.4.2015 evidenziava che ai candidati era già stata data parziale risposta mediante comunicazione delle prove di valutazione e dei verbali della commissione relativi ai richiedenti, nonché delle graduatorie finali pubblicate sul sito istituzionale dell'USR in data 02/03/2017.

Respingeva l'istanza relativa all'estrazione delle copie, dei curricula vitae, delle valutazioni e di tutti i verbali della commissione relativi a tutti i vincitori di concorso presenti in graduatoria in quanto tale istanza sarebbe in contrasto con il disposto normativo previsto dall'art. 24 comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i., oltre che da consolidata giurisprudenza in materia.

Avverso il rigetto parziale dell'istanza, la parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che il parziale rigetto da parte dell'amministrazione adita della domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione.

Tale principio riguarda anche le domande di partecipazione, i curricula, le prove, le valutazioni degli altri candidati, posto che il/la richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

In ogni caso, il comma 7 dell'art. 24 l. 241/1990 stabilisce che l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 giugno 2017)

5.35 ACCESSO A COPIA DEL VERBALE STENOTIPICO, RELATIVO ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE – ACCESSO DIFENSIVO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (Provincia di)

FATTO

La ricorrente, impiegata, ha chiesto in data 19 aprile 2017 al Comune di il rilascio di copia del verbale stenotipico, relativo alla seduta del Consiglio Comunale, tenutasi in data 11.4.2017.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto di dover valutare l'opportunità di tutelarsi nella sede opportuna avverso certe affermazioni fatte in quella sede.

Con ricorso pervenuto il 5/6/2017 è stata adita la Commissione, deducendo che si fosse formato il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, affinché venisse valutata la legittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione e venissero assunte le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione osserva, infatti, che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 giugno 2017)

5.36 DINIEGO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio di

FATTO

La sig.ra - collaboratore di biblioteca con contratto a tempo determinato presso il Conservatorio di- in data 23 maggio 2017 ha presentato alla predetta amministrazione un'istanza di accesso avente ad oggetto le delibere del Consiglio Accademico, del Presidente nonché del Consiglio di Amministrazione, relative ai provvedimenti di conversione di cattedre e posti e ridefinizione dell'organico per l'anno 2017/2018. Chiedeva altresì la indicazione dei nominativi dei responsabili del procedimento di conversione delle cattedre e del procedimento d'accesso.

L'istante, lamentando la mancata pubblicazione dei menzionati provvedimenti sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – in spregio alle prescrizioni del D.lgs. 97/2016 – e deducendo il proprio diritto ex art. 5 del dlgs 97/2016 ad ottenere la predetta documentazione, senza esplicitazione di alcuna motivazione, ne faceva formale richiesta.

Formatosi il silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito la Commissione, nei termini, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta, in data 3 luglio u.s., memoria dell'amministrazione resistente la quale dichiara di voler consentire l'accesso alla documentazione richiesta invitando la ricorrente a prendere contatto con la responsabile indicata.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione osserva di non essere competente in materia di accesso civico e quindi con riferimento alle istanze presentate ex art. 5 del D.lgs. 33/2013 – come modificato dal D.lgs. 97/2016. Nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposto ad istanze di accesso civico, il predetto art. 5, al comma 7, radica la relativa competenza in capo al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

La Commissione prende comunque atto della dichiarazione della amministrazione resistente di voler concedere l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 6 luglio 2017)

5.37 ACCESSO DEI GENITORI DI STUDENTE MAGGIORENNE FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DI UNA VOTAZIONE RITENUTA NON CONGRUA - INAMMISSIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico di

FATTO

I ricorrenti, in qualità di genitori di (nato il), hanno presentato un'istanza d'accesso, rivolta alla Dirigente del Liceo Scientifico di e finalizzata alla verifica della corretta attribuzione di una votazione ritenuta non congrua.

L'amministrazione adita con nota prot. n. /C27 del 10.07.2017 indicava che i documenti "richiesti" potevano essere ritirati in copia presso l'ufficio segreteria nei giorni e negli orari indicati

Gli istanti ritenevano che tale provvedimento fosse illegittimo non prevedendo la previa possibilità di visione di tutta la documentazione esistente e solo successivamente di estrarre copia di quella ritenuta d'interesse.

Deducendo, poi, che con successivo provvedimento del 14 luglio 2017 confermasse il diniego – consentendo l'accesso ad una lista di documenti già predisposti - i signori e hanno adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva preliminarmente che il figlio degli odierni ricorrenti – cui gli atti richiesti direttamente si riferiscono – è maggiorenne ed aveva già raggiunto la maggiore età al momento della presentazione dell'istanza d'accesso. Egli, pertanto, si qualifica quale portatore dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto ed avrebbe dovuto esercitare in proprio tale diritto oppure delegare espressamente i genitori ad esercitarlo in sua vece. I ricorrenti pertanto non possono qualificarsi "interessati" ex art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990 e il ricorso dai medesimi presentato deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 settembre 2017)

5.38 ACCESSO AD ATTI RELATIVI A PROVVEDIMENTO DI DIVIETO ASSOLUTO DI DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI – SOTTRAZIONE ALL'ACCESSO DEI DOCUMENTI ATTINENTI AD INDAGINI ANCORA IN CORSO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig. è stato destinatario di un provvedimento di divieto assoluto di detenzione di armi e munizioni, notificatogli dalla Prefettura di in data 20 giugno 2017, ai sensi dell'art. 39 del TULPS.

Conseguentemente ha presentato un'istanza di accesso rivolta alla Prefettura di chiedendo di accedere ai documenti relativi al predetto procedimento, con particolare riguardo ad una segnalazione del 23 maggio 2017 del Nucleo Operativo per la Vigilanza Ambientale del Tale segnalazione, unitamente ad ampia ed articolata attività di indagine, avrebbe motivato l'emissione del decreto de quo.

L'amministrazione adita con provvedimento del 10 luglio 2017 ha rigettato l'istanza sulla considerazione che il Nucleo Operativo per la Vigilanza Ambientale del aveva dichiarato che i documenti richiesti in ostensione fossero sottratti all'accesso essendo attinenti ad indagini ancora in corso, e che il PM titolare delle stesse aveva confermato l'impossibilità di accoglimento dell'istanza de qua.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la scrivente Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni dedotte a sostegno del diniego opposto con particolare riferimento al diniego di accesso espresso dal - a seguito della richiesta di nulla osta al medesimo presentata dalla Prefettura - giustificato dal perdurante svolgimento dell'attività di indagine sul caso de quo. La Prefettura, nell'esprimere il diniego, si sarebbe limitata ad eseguire un ordine dell'Autorità Giudiziaria incaricata delle indagini.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva che il diniego all'accesso opposto è fondato sulla circostanza che la documentazione richiesta attiene ad indagini ancora in corso e che l'Autorità Giudiziaria titolare delle stesse ha confermato che l'istanza non possa trovare accoglimento. Sulla base delle motivazioni addotte dalla Amministrazione adita, il rigetto opposto deve considerarsi legittimo e pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.
(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 settembre 2017)

5.39 ACCESSO A COPIA DEL D.V.R. (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI) RELATIVO AD UN ISTITUTO SCOLASTICO DA PARTE DEL GENITORE DI UNO STUDENTE DELLO STESSO ISTITUTO – INAMMISSIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE PER CHI NON RIVESTE LA QUALIFICA DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 E S.M.I.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore di

FATTO

La sig.ra, madre di un alunno dell'Istituto di, ha presentato al Dirigente Scolastico dello stesso un'istanza di accesso chiedendo la visione e/o l'estrazione di copia del DVR (documento di valutazione rischi) per una corretta valutazione della funzionalità didattica e della sicurezza alla luce del taglio delle classi (.....) e conseguente redistribuzione degli studenti all'interno dello stesso Istituto".

Il Dirigente negava l'accesso con provvedimento del 7 luglio 2017 deducendo una carenza ex lege 241/90 di un interesse diretto concreto ed attuale dell'istante all'accesso richiesto ed eccependo che tale richiesta ostensiva fosse volta ad operare un controllo generalizzato sull'andamento della Istituzione Scolastica. Inoltre il Dirigente evidenziava che il DVR è un documento riservato che può essere messo a disposizione solo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Avverso tale provvedimento la sig.ra, nei termini, ha adito erroneamente il Difensore Civico del il quale ha trasmesso gli atti, per competenza, alla scrivente Commissione affinché esaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale richiama le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto precisando ulteriormente che il difetto di legittimazione all'accesso risiede nella circostanza che la ricorrente non riveste la qualifica di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e non è neanche una lavoratrice dell'Istituto Scolastico e pertanto ella, non poteva e non può avere accesso, al Documento di Valutazione dei Rischi per espresso divieto del D.Lvo 81/2008 s.m.i. (art. 18).

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che l'istante non abbia esplicitato la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, né la medesima abbia fornito alcuna indicazione del nesso di strumentalità tra il proprio presunto interesse e i documenti richiesti in ostensione così come richiesto dall'art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990. La

dedotta qualità di genitore di uno degli alunni dell'Istituto non appare sufficiente a delineare una posizione differenziata all'accesso, rispetto alla generalità dei consociati. Ciò è tanto più vero con riguardo al DVR rispetto al quale la legge prevede una restrizione ai fini dell'accesso, individuando una legittimazione speciale in capo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A tal riguardo la giurisprudenza amministrativa più recente ha stabilito che “E’ legittimo il diniego opposto dall’amministrazione di appartenenza alla domanda di accesso del dipendente al documento di valutazione dei rischi (Dvr), posto che la normativa vigente prevede che esso debba essere consegnato soltanto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinché questi possa adeguatamente informare i lavoratori interessati” (in tal senso, TAR Marche, Sez. I, 7 settembre 2016, n. 506).

Per le suesposte argomentazioni il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 settembre 2017)

**5.40 CONCORSO PUBBLICO - ACCESSO AI DOCUMENTI INSERENTI LE PROVE SCRITTE
DA PARTE DI CANDIDATI ESCLUSI DALLE PROVE ORALI - – ILLEGITTIMITÀ DEL
DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AGLI ALTRI CONCORRENTI
AL TERMINE DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSUALE**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di 320 allievi vice - ispettori della Polizia di Stato e, non essendosi collocato in posizione utile per l'accesso alle prove successive, ha presentato un'istanza, rivolta al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiedendo l'accesso agli atti del predetto concorso.

L'istante richiedeva in particolare di accedere al proprio elaborato, al verbale di individuazione dei criteri di correzione, al verbale di correzione degli elaborati, ai criteri di valutazione del proprio elaborato, verbali d'aula della commissione redatti durante lo svolgimento della prova scritta.

Chiedeva inoltre di accedere agli elaborati di alcuni concorrenti che avessero riportato un punteggio idoneo a garantire l'accesso alla fase successiva della procedura.

Motivava la richiesta de qua con la necessità di verificare la regolarità delle modalità di valutazione degli elaborati in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi. L'amministrazione adita, con provvedimento del 5 luglio 2017, concedeva un accesso parziale agli atti richiesti disponendo il differimento dell'accesso agli atti relativi agli altri concorrenti al termine dell'intera procedura concorsuale ex art. 4 comma 1 lett. f) del D.M. 415/'94.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale eccepisce che l'impugnato differimento debba considerarsi legittimo perché conforme alla disposizione art. 4 comma 1 lett. f) del D.M. 415/'94, richiamando inoltre - a sostegno della propria posizione - la pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV n. 2005 del 4 aprile 2012 sulla legittimità del differimento al termine delle operazioni concorsuali. L'amministrazione deduce, altresì, che la scrivente Commissione si sia conformata a tale orientamento, ritenendo legittimo il differimento de quo, in una propria precedente decisione del 24 luglio 2012.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto del ricorrente ad accedere agli atti del concorso al quale il medesimo ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Il concorrente di un concorso o di una procedura selettiva è, infatti, portatore di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale stessa ed è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei relativi atti.

Circa il differimento all'accesso, operato dall'amministrazione resistente, la Commissione - seguendo il proprio consolidato orientamento - osserva che il differimento appare legittimo quando sia limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura concorsuale. Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove orali.

Il richiamo operato dall'amministrazione resistente ad una pronuncia della scrivente Commissione resa nel plenum del 24 luglio 2012 non appare determinante in quanto nelle successive pronunce aventi lo stesso oggetto la Commissione statuiva che: *“pur non ignorando il recente orientamento del Consiglio di Stato (Sentenza 04-04-2012, n. 2005), ritiene che il provvedimento di sostanziale differimento opposto da parte resistente, sia illegittimo in quanto (...) nel caso di specie l'amministrazione ha differito l'accesso sulla base della disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto, la quale non tiene conto tuttavia che la procedura concorsuale da' luogo a due distinti subprocedimenti uno dei quali, quello attinente alla correzione delle prove scritte, termina con la conclusione dei relativi risultati. Rispetto a tale subprocedimento, pertanto, non si giustifica il differimento opposto, atteso che alla data di presentazione del ricorso la correzione delle prove scritte risulta ultimata e che altrimenti si priverebbe la ricorrente della facoltà di agire in giudizio per essere ammesso alle prove orali con riserva”*.

Tale orientamento, come già evidenziato, è divenuto quello costante della scrivente Commissione dal quale, la medesima, non ritiene di doversi discostare.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 settembre 2017)

**5.41 ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ARTICOLO D.LGS. 33/2013
CONTENENTE PRECISAZIONE DELL'INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED
ATTUALE SOTTESO ALL'ACCESSO RICHIESTO – INDIVIDUAZIONE DI POSIZIONE
DIFFERENZIATA E LEGITTIMANTE AD ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA – APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO V DELLA
LEGGE 241/90 - IRRILEVANZA DELLA QUALIFICAZIONE FORMALE FORNITA
DALL'ACCEDENTE**

Ricorrente: – Segretario Generale CGIL Funzione Pubblica di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della

FATTO

Il sig., in qualità di Segretario Generale della CGIL Funzione Pubblica di, ha presentato formale istanza di accesso ai sensi del D.lgs. 33/2013 rivolta all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della chiedendo l'ostensione della nota prot. n./2017 del 2 febbraio 2017 del Direttore dell'Area

Tale nota era espressamente richiamata, a base motivazionale della delibera n. del 22 giugno 2017 con cui veniva indetta una procedura per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa.

Tale nota era ulteriormente richiamata nella nota prot./2017 relativa alla medesima procedura.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 24 Agosto 2017 evidenziava che, poiché analoga istanza d'accesso era già stata presentata da un dipendente e che allo stesso era stata fornita una copia della nota richiesta in forma coperta da omissis, al Sindacato sarebbe stata consegnata – in modo analogo - una copia oscurata del documento stesso.

L'amministrazione specificava, altresì, che poiché era pendente presso la scrivente Commissione un ricorso presentato dal dipendente sopra menzionato, ed avente ad oggetto il documento richiesto, si attendeva la decisione della Commissione per valutare l'ostensibilità dello stesso.

Avverso tale provvedimento il sig. n.q. ha adito, nei termini, la Commissione affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato dal sig. la Commissione osserva preliminarmente quanto segue. L'istanza d'accesso è stata presentata ai sensi del Dlgs 33/2013 e pertanto si configura formalmente quale richiesta di accesso civico, in ordine alla quale la Commissione non è competente a